

Publicato il 15/03/2022  
N. 01797/2022REG.PROV.COLL.  
N. 10778/2021 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10778 del 2021, proposto dalla società “Multiservizi Igiene Ambientale - M.I.A.” s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

il Comune di Diamante, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**nei confronti**

della società “Impresa Ecoross” s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Lilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

della società M.E.A. Manna Ecologica Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

**per la riforma**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro (Sezione Prima), n. 2046 del 18 novembre 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Diamante e della società “Impresa Ecoross” s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il consigliere Michele Conforti;

Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Valerio Zicaro, Nicola Carratelli e Francesco Lilli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Giunge all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto avverso la sentenza n. 2046 del 18 novembre 2021, pronunciata dal T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro.

2. Innanzi al Giudice di primo grado sono stati impugnati:

a) la determinazione n. 150 del 28 maggio 2021 (Reg. Gen. n. 335 del 10 giugno 2021), pubblicata l’11 giugno 2021, avente ad oggetto “Determina di aggiudicazione a favore della ditta ECOROSS S.r.l. con sede in S. Irene – Zona industriale 87067 Corigliano-Rossano (CS)”;

b) la comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a), d. lgs. n. 50/2016;

c) tutti i verbali di gara (nn. 1, 2, 3, 4 e 5), nonché il verbale di “chiusura procedimento verifica anomalia” della Commissione di gara, del seggio di gara e del R.u.p.;

d) “ove possa occorrere”, le Determinazioni n. 57 dell’11 marzo 2021 e 89 del 30 marzo 2021, le “giustificazioni” trasmesse dall’O.E. aggiudicatario, richiamate nel verbale di “chiusura procedimento verifica anomalia”, la nota prot. n. 11581 del 24 maggio 2021, la nota prot. n. 12994 del 13 giugno 2021, nonché il bando di gara, il relativo disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto e le presupposte deliberazioni di indizione della procedura.

2.1. La ricorrente ha altresì domandato l’accertamento:

a) del diritto dell’impresa ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto di cui è causa e/o di subentrare nel contratto di appalto ove questo fosse stato stipulato, nel frattempo, con la controinteressata aggiudicataria;

b) dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di aggiudicare la gara d’appalto;

c) del diritto al risarcimento in forma specifica e, ove questo non fosse possibile, al risarcimento per equivalente di tutti i gravi danni subiti, con riserva di quantificazione in corso di causa.

3. Si riassumono i fatti salienti del giudizio.

3.1. La società ricorrente, M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l., ha esposto:

a) di aver partecipato, unitamente ad altri tre operatori economici, alla gara, bandita dal Comune di Diamante con determinazione a contrarre n. 317 del 30 novembre 2020, per l’affidamento dei servizi di “Spazzamento, Raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilati; raccolta e smaltimento differenziata e cartoni con il sistema porta a porta; raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti; servizi complementari”, mediante procedura aperta, svoltasi con modalità telematiche, e secondo il criterio dell’OEPV, ex artt. 60 e 95 c.c.p., per la durata di anni cinque e per un importo complessivo, a base di gara, per il quinquennio, pari € 4.071.520,27 oltre IVA, comprensivo di € 100.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

b) che all’esito delle operazioni di gara, svolte in cinque sedute (1° seduta pubblica – seggio di gara – 11 marzo 2021; 2° seduta pubblica – seggio di gara – 23 marzo 2021; 3° seduta riservata – commissione di gara – 29 aprile 2021; 4° seduta pubblica – Commissione di gara – 3 maggio 2021; 5° seduta – natura ignota – commissione di gara 10 maggio 2021), la Commissione di gara stilava la graduatoria provvisoria, nella quale prima classificata risultava la Ecoross S.r.l.;

c) che nella successiva seduta del 10 maggio 2021 veniva rettificato il punteggio attribuito alla ricorrente nella seduta n. 4 del 3 maggio 2021, relativamente alle certificazioni da essa prodotte, circostanza che però non mutava l’esito della procedura;

d) che, successivamente, giusta indicazione della Commissione di gara nei verbali nn. 4 e 5, con il verbale del 20 maggio 2021 (“Verbale di chiusura procedimento verifica anomalia”), il R.U.P. concludeva positivamente per l’operatore controinteressato il subprocedimento di verifica e proponeva l’aggiudicazione in favore di tal ultimo;

e) che, con successiva comunicazione prot. n. 12241 dell’1 giugno 2021, il R.u.p., comunicava, ex art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, l’intervenuta aggiudicazione, mediante “determinazione n. 150 del 28 maggio 2021” dell’appalto in favore dell’O.E. Ecoross S.r.l., non allegata alla medesima comunicazione, ma pubblicata in data 11 giugno 2021, comunicando l’avvenuta disposizione dell’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 8, comma 1), lett. a) d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120 del 2020;

f) di aver successivamente presentato istanza di accesso di agli atti, rimasta parzialmente inevasa.

4. La società odierna appellante ha proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti enumerati in precedenza.

4.1. Con il primo motivo, la società ha contestato la validità dell’operazione di rettifica, operata dalla Commissione, come risultante dal verbale n. 5 del 10 maggio 2021.

4.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente ha contestato l’attribuzione dei punteggi sia sotto il profilo della carenza motivazionale sia in ordine all’attribuzione dei punteggi per i criteri A.1 e A.2 del disciplinare.

4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente ha contestato la regolarità del procedimento di verifica dell’anomalia, sia per l’aspetto temporale (atteso che la richiesta di giustificazioni dell’amministrazione sull’offerta presentata, datata 3 maggio 2021, è antecedente alla rettifica del verbale n. 4 avvenuta il 10 maggio 2021, ed è dunque avvenuta a gara ancora in corso), sia per l’assenza di motivazioni in ordine alla congruità delle giustificazioni fornite.

4.4. Con il quarto motivo, la società ricorrente ha denunciato l'irregolare valutazione da parte della Commissione relativamente al criterio A.4), in ordine alle certificazioni da essa possedute.

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Diamante e la società Ecross s.r.l., chiedendo che il ricorso venga respinto, mentre non si è costituita la società Manna Ecologica Ambiente s.r.l..

6. Con la sentenza n. 2046/2021, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00.

6.1. Segnatamente, il T.a.r.:

a) ha respinto il primo motivo di ricorso, rilevandone, in primo luogo, l'inammissibilità per difetto di interesse, in quanto la correzione del precedente punteggio attribuito alla società ricorrente è avvenuta *in melius*, cioè attribuendo n. 5 punti, in luogo di n. 0 punti all'interessata; in secondo luogo, l'infondatezza, perché l'attività contestata è consistita nella mera correzione di un errore materiale, dipeso, peraltro, dalle modalità di composizione del plico da parte dell'odierna ricorrente e che ha comportato l'attribuzione a suo favore di un punteggio più alto;

b) ha respinto il secondo motivo di ricorso, relativo all'attribuzione dei punteggi alle imprese partecipanti alla gara, statuendo, in sintesi, che il punteggio numerico costituisce una motivazione sufficiente in ragione dei criteri di attribuzione dei punteggi e che, nel contestare il punteggio attribuito, la ricorrente sviluppa una propria personale valutazione comparativa dell'offerta della controinteressata con la propria, sovrapponendola, in maniera del tutto inammissibile, a quella effettuata dalla Commissione di gara, e non tenendo peraltro conto dell'ampiezza dei criteri valutativi, individuati per l'attribuzione del punteggio;

c) ha respinto il terzo motivo di ricorso, evidenziando che:

c.1) è infondata la censura relativa al profilo temporale dell'invio della richiesta di giustificazioni, atteso che, per come desumibile anche da quanto osservato in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, l'invio della richiesta, in data 3 maggio 2021, era dipeso dal fatto che in tale data si era conclusa la fase sfociata nell'aggiudicazione provvisoria;

c.2) l'invio di tale richiesta in data precedente alla rettifica del punteggio, avvenuta il successivo 10 maggio 2021, risulta del tutto ininfluenza nell'economia complessiva della fattispecie, non soltanto perché detta rettifica si è risolta a vantaggio della ricorrente, ma per la dirimente ragione che, non riguardando l'offerta dell'aggiudicataria destinataria della richiesta di giustificazioni, la contestata sequenza temporale, comunque perimetrata nell'ambito temporale di svolgimento delle operazioni di gara, risulta del tutto neutra ed irrilevante;

c.3) dalla documentazione versata in atti, risulta che la controinteressata aggiudicataria aveva trasmesso il 13 maggio 2021 le proprie giustificazioni analitiche e, il successivo 20 maggio 2021, la Stazione appaltante ha preso atto di quanto oggetto di verifica;

c.4) in assenza di macroscopiche illegittimità, le censure della ricorrente finiscono per sovrapporre l'opinabile valutazione della società rispetto al giudizio fornito dalla Commissione di gara;

d) ha respinto il quarto motivo di ricorso, rilevando che la ricorrente non ha dimostrato il possesso di certificazioni ulteriori rispetto a quelle prese in considerazione dalla stazione appaltante, sicché non muterebbe la valutazione offerta dalla stazione appaltante, sia che si voglia attribuire al criterio in questione una valenza oggettiva sia che lo si voglia ritenere espressione della discrezionalità della stazione appaltante.

7. Avverso la sentenza di primo grado, la società soccombente ha proposto appello.

7.1. Con la prima censura (pagina 8 - 14), la società si duole del rigetto del primo motivo di ricorso.

In proposito, l'appellante afferma che la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza durante le operazioni di gara rileva in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità e senza che occorra la prova di un'effettiva manipolazione che, per un verso, sarebbe inverificabile e, per altro verso, indimostrabile, a posteriori.

Quanto alla statuizione di inammissibilità della censura, l'appellante rileva che *"La circostanza, poi, che la 'correzione' si sia rivelata a vantaggio dell'allora ricorrente è circostanza neutra rispetto all'obbligo del giudice di verificare la fondatezza o meno della denunciata violazione degli obblighi anzidetti"*.

7.2. Con la seconda censura (pagina 14 - 19), si grava il capo della sentenza che respinto il secondo motivo di ricorso, rimarcandosi l'erronea attribuzione dei punteggi da parte della stazione appaltante.

In particolare, l'appellante mette in evidenza come, andando, a suo avviso, in contrasto con quanto stabilito nel disciplinare, la stazione appaltante abbia attribuito il punteggio massimo ad una società che disponeva di un impianto di smaltimento ad oltre 100 km dal territorio comunale, collegato peraltro attraverso strade statali.

Si rafforza la censura, evidenziandosi che *"Diversamente, la ricorrente dispone disponeva e dispone — per come era, del resto noto alla S.A. trattandosi del gestore uscente — del proprio impianto "in località Piano delle Rose, nel Comune di Santa Domenica Talao (CS)" (cfr., relazione, p. 16), che dista, appena, 21 km dal Comune di Diamante"*.

Si evidenzia che la motivazione della sentenza di primo grado finisce per "trincerarsi dietro la sufficienza del voto numerico" e per disconoscere addirittura il tenore testuale della previsione di gara.

Una doglianza pressoché analoga viene esposta con riferimento all'attribuzione del punteggio relativo all'impiego del personale e ai tempi di attuazione del servizio.

7.3. Con la terza censura (pagina 19 - 21), si grava il capo della sentenza che respinto il terzo motivo di ricorso, rilevandosi che il T.a.r. *"ha ommesso ogni delibazione in ordine all'assenza di strutturale motivazione da parte del RUP ratificando, così, la genericità, l'astrattezza e la vaghezza del contenuto di un verbale privo di qualsivoglia riferimento al caso concreto"*.

8. Si è costituito in giudizio il Comune di Diamante, il quale, con la memoria del 25 gennaio 2022, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.

Nel merito, l'ente ha domandato il rigetto del ricorso.

9. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, la quale, in punto di fatto, ha evidenziato di essere subentrata nell'esecuzione del servizio a partire dal 21 giugno 2021.

Nel merito, la controinteressata ha controdedotto sulle censure di appello, domandandone il rigetto.

10. All'udienza del 17 febbraio 2022, la causa è stata trattata in decisione.

11. La sentenza di primo grado è correttamente motivata e merita di essere confermata.

12. *In limine litis*, in applicazione del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla disamina dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, formulata dal Comune appellato, bensì che si possano esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese la loro infondatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).

13. Il primo motivo di appello è infondato.

13.1. Nella gara *sub iudice*, la stazione appaltante non ha compiuto alcuna attività o condotta che, anche soltanto astrattamente, possa considerarsi potenzialmente idonea a mettere a repentaglio la trasparenza e la pubblicità delle operazioni di gara.

13.2. Come risulta dagli atti, la Commissione di gara ha proceduto ad una mera rettifica del punteggio attribuito ad uno dei partecipanti alla gara e, segnatamente, proprio in favore dell'odierna appellante, senza che da ciò sia peraltro scaturita alcuna modifica sul risultato finale della gara.

13.3. Parte appellante deduce che: *"Nella fattispecie in esame non risulta — né, evidentemente, v'è traccia nei verbali e negli atti di gara — chi, come e quando nell'iter procedimentale si sia reso edotto della cd. "svista" o, meglio, chi, come e quando abbia "constatato" l'esistenza di siffatta "svista".*», ma il Collegio non rileva come quest'attività (o meglio, la sua mancanza) possa avere influito sulla legittimità del provvedimento impugnato.

13.4. Parte appellante rappresenta, in proposito, che questo Consiglio ha avuto modo di affermare *"La mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce non una mera mancanza formale, ma una violazione sostanziale, che invalida la procedura, senza che occorra la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta e le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi. Ne discende che la rilevanza della violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore*

in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante” (Cons. Stato, Sez. III, 24 settembre 2018, n. 5495).

13.5. Tuttavia, va evidenziato che la vicenda decisa dall’indicato precedente concerneva una diversa fattispecie nella quella si era verificata la “...mancata apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche degli operatori partecipanti alla gara”.

13.6. Si trattava, dunque, di un’operazione fondamentale, nella sequenza degli atti preordinati all’emanazione del provvedimento finale, che era avvenuta in palese violazione del richiamato principio di pubblicità delle sedute di gara.

13.7. In quel caso, pertanto, la patente illegittimità dell’atto del procedimento era immediatamente idonea a riverberarsi sui successivi atti del procedimento e, in ultimo, su quello conclusivo.

13.8. Nel caso di specie, invece, come rilevato dal Giudice di primo grado, si è al cospetto di una (mera) attività (materiale) di rettifica, compiuta dopo l’attribuzione del punteggio all’impresa che è risultata prima classificata e aggiudicataria della gara, avvenuta dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione, conclusivo del procedimento, e, per giunta, pacificamente ininfluenza sul risultato di gara. Il che rende priva di rilevanza la questione relativa alla non conoscenza del soggetto che ha segnalato l’errore e che ha convocato la commissione.

13.9. Va, infine, rilevato come non assumano alcuna incidenza, sul giudizio di legittimità del provvedimento impugnato, i fatti di rilievo penale che, a detta dell’appellante, avrebbero coinvolto il R.u.p. della procedura di gara.

13.9.1. Tale coinvolgimento riguarda, infatti, vicende diverse e del tutto estranee alla presente procedure e, anzi, proprio la circostanza che il soggetto in questione sia stato coinvolto in un’indagine, senza che ciò si sia riverberato in alcun modo sulla gara *sub iudice*, corrobora la statuizione di infondatezza del rilievo di parte appellante.

13.10. Il primo motivo di appello va pertanto respinto.

14. Può procedersi all’esame del secondo motivo di appello, che risulta parimenti infondato.

14.1. In proposito, il Collegio rileva che il T.a.r. ha fatto buon governo dei principi che disciplinano la materia, ponendo in risalto l’ampia discrezionalità di cui è titolare la stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi.

14.2. Questo Consiglio ha avuto modo di affermare che “*Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica la valutazione delle offerte, nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nella “discrezionalità tecnica” riconosciuta dal legislatore con la conseguenza che fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che riguardano il merito di valutazioni per loro natura opinabili, poiché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del D.Lgs. n. 104/2010*” (Cons. Stato, Sez. V, 03 agosto 2021, n. 5711) e che la “*sottofase di valutazione delle offerte tecniche [...] si compendia nell’apprrezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati*” (Cons. Stato, Sez. III, 03 febbraio 2017, n. 475).

14.3. Invero, i criteri di valutazione dell’offerta, enunciati dal disciplinare di gara, in ragione della loro formulazione sottendono un giudizio che compendia e valuta diversi elementi della prestazione contrattuale dedotta in gara, sicché, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non può parlarsi di criteri vincolati o di autovincolo dell’amministrazione, e il giudizio sulla loro applicazione in concrete ben può essere dato mediante l’uso del voto numerico.

14.4. Segnatamente, al punto 18.1. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, il disciplinare di gara prevede:

a) quanto al criterio di cui al punto “A.1) Soluzioni migliorative/integrative finalizzate al miglioramento del Servizio di Raccolta RD: Max punti 30” che: “*Ai fini della valutazione dell’Organizzazione del Servizio, la Commissione terrà conto dei criteri di dimensionamento e degli obiettivi indicati nella “Relazione Tecnico-Organizzativa”, con riferimento alla qualità dei mezzi e delle attrezzature proposte nonché al personale impiegato, alla campagna di informazione, sensibilizzazione e incentivazione alla “Raccolta Differenziata” verso l’Utenza ed ai tempi di raggiungimento ed al raggiungimento delle percentuali ottimali di “Raccolta Differenziata” che non dovranno essere inferiori a quelli previsti nel capitolato di appalto. In particolare saranno valutate positivamente le soluzioni migliorative/integrative che determinino una contrazione dell’intervallo di raccolta (evitando il permanere dei rifiuti lungo le strade per tempi prolungati), assegnando un punteggio maggiore agli operatori che dispongano di impianti per il trattamento dei Rifiuti Urbani, della FORD e della frazione differenziata (multimateriale, carta, cartone ecc.) nel raggio di 100 km”;*

b) quanto al criterio di cui al punto “A.2) Soluzioni migliorative/integrative finalizzate al miglioramento del Servizio di Spazzamento e Pulizia Strade: Max punti 20.” che “*Ai fini della valutazione dell’Organizzazione del Servizio, la Commissione terrà conto dei criteri di dimensionamento e degli obiettivi indicati nella “Relazione Tecnico-Organizzativa”, anche con riferimento alla qualità dei mezzi e delle attrezzature proposte nonché al personale impiegato ed ai tempi di attuazione del Servizio.*”.

14.5. La formulazione letterale dei due criteri depono nel senso indicato dal T.a.r., ossia per l’impiego di formule che, con riferimento al singolo criterio di attribuzione del punteggio, implicano la valutazione di più aspetti e conferiscono, dunque, un’ampia discrezionalità alla Commissione di gara, il cui giudizio può essere espresso anche mediante l’attribuzione di un voto numerico.

14.6. Il secondo motivo di appello va, pertanto, respinto.

15. Risulta, infine, infondato anche il terzo motivo di appello.

15.1. In linea di principio, va ricordato che la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare l’attendibilità e la serietà della stessa, sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce pur sempre espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla p.a. (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689; cfr., anche, più di recente, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 167; sez. III, 19 ottobre 2021, n. 7036).

15.2. Un siffatto giudizio tecnico-discrezionale, per definizione, risulta insindacabile in sede giurisdizionale salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689; Cons. Stato, sez. III, 07 gennaio 2022, n. 65).

15.3. Relativamente alla censura in esame, rispetto alla già esaustiva motivazione offerta dal T.a.r., va soggiunto che l’appellante non indica quali sarebbero i profili di errore di fatto, di difetto d’istruttoria, di illogicità o di manifesta irragionevolezza nei quali sarebbe incorso il R.u.p. nel giudicare congrua l’offerta della prima classificata.

15.4. Il difetto di motivazione dedotto viene dunque postulato senza offrire alcun argomento che possa anche solo introdurre un principio di allegazione sulla sussistenza effettiva e concreta di un vizio della funzione. Il Collegio ritiene infatti che non sia sufficiente, a tale scopo, l’affermazione secondo cui “*non si comprende, ad esempio, come l’O.E. aggiudicatario abbia potuto giustificare i “costi smaltimento/recupero e ricavi CONAI”, i costi amministrativi e spese generali e “utile di impresa” con l’impianto di smaltimento distante 118 KM dai luoghi dell’appalto*”, poiché essa non indica la ragione per la quale tali costi non sarebbero giustificati.

15.5. La deduzione di parte si risolve, dunque, in una contestazione meramente formale e apodittica di insufficienza del giudizio di congruità dell’offerta.

15.6. Sul punto, risulta allora corretta la sentenza di primo grado, laddove ha richiamato l’orientamento consolidato di questo Consiglio, secondo cui “*Nelle gare pubbliche lo standard motivatorio relativo alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quello che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell’offerta: mentre è richiesta una articolata ed approfondita motivazione laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale.*” (Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2021, n. 3846; Sez. V, 19 aprile 2021, n. 3174; Sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8442; sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7129; sez. V 27 luglio 2017, n. 3702; sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450).

15.7. Anche l’ultimo motivo di appello va pertanto respinto.

16. In conclusione, in considerazione delle motivazioni suseposte, l’appello va respinto e va integralmente confermata la sentenza di primo grado.

17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 10778/2021, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune di Diamante e della società "Impresa Ecoross" s.r.l., delle spese del giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%), per ciascuna delle parti appellate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Michele Conforti**

**IL PRESIDENTE**

**Vincenzo Lopilato**

IL SEGRETARIO